SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2213-A

RELAZIONE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE GALLOTTI)

Comunicata alla Presidenza il 28 novembre 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

e dal Ministro della sanità

di concerto col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(V. *Stampato Camera n.* **3196**)

approvato dalla Camera dei deputati il 24 ottobre 1995

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 ottobre 1995

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Pareri:

- della 1ª Commissione permanente ..... » 4
- della 5ª Commissione permanente ..... » 5

Disegno di legge ..... » 6

Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ..... » 10

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge n. 2213, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la conversione in legge del decreto-legge n. 409 del 2 ottobre 1995, che riproduce in parte disposizioni contenute in un precedente provvedimento di urgenza, più volte reiterato, avente ad oggetto anche norme in materia di personale del Servizio sanitario nazionale, che sono poi state trasfuse in altro decreto-legge.

Il decreto-legge in conversione, in particolare, riproduce gli articoli 1 e 2 del vecchio testo diretti, rispettivamente, a fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario e a consentire un'adeguata flessibilità finanziaria alle regioni ai fini del ripiano dei debiti delle unità sanitarie locali.

Un'altra importante disposizione riprodotta nel decreto-legge in conversione è quella che favorisce l'accelerazione dei programmi di edilizia sanitaria.

Il nuovo testo di tale articolo recepisce le modifiche a suo tempo approvate dal Senato della Repubblica all'articolato precedente, nel senso di finalizzare una parte dei finanziamenti agli obiettivi prioritari di sostegno alla famiglia e alla coppia e di tutela alla maternità in generale. La Camera dei deputati ha emendato l'articolo in questione modificando, in particolare, i criteri di individuazione della platea dei consultori familiari e le caratteristiche richieste alle strutture di preparazione e assistenza al parto.

Il decreto-legge in conversione reca altresì due disposizioni nuove.

L'articolo 4 provvede al rifinanziamento degli interventi previsti dalle norme in materia di prevenzione del randagismo degli animali di affezione, le cui risorse erano state utilizzate per far fronte a necessità contingenti.

L'articolo 5, infine, è diretto a porre un limite all'incremento della spesa farmaceutica.

La 5ª Commissione permanente ha espresso un parere contrario sul comma aggiuntivo introdotto dalla Camera dei deputati a tale articolo che sopprime la possibilità – attribuita dal comma 4 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 alla Commissione unica del farmaco – di procedere alla riclassificazione dei farmaci in caso di superamento dei tetti di spesa farmaceutica previsti per il 1995. In proposito però occorre considerare che i problemi di copertura del *surplus* della spesa farmaceutica per il 1995 determinati dall'approvazione di tale modifica dovrebbero essere superati da un prossimo provvedimento d'urgeza del Governo.

Si invita pertanto il Senato ad approvare il disegno di legge di conversione senza ulteriori modifiche.

GALLOTTI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BRICCARELLO)

Roma, 14 novembre 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza parere favorevole, osservando che la norma di cui all'articolo 9 introduce un beneficio il quale, in quanto riguardante una limitata categoria di destinatari, può, apparire lesivo del principio di parità di trattamento, ferma restando l'esigenza di rivedere la disciplina degli asili nido in relazione ai nuovi orari di servizio dei pubblici dipendenti.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(*Estensore*: MORANDO)

Roma, 21 novembre 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta ad eccezione che sul comma 1-*bis* dell'articolo 5, sul quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Osserva inoltre che il provvedimento copre solo parzialmente i maggiori oneri di parte corrente sostenuti dal Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994 che potrebbe, pertanto, essere prevedibile un ulteriore provvedimento per gli eventuali oneri aggiuntivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° aprile 1995, n. 100, 2 giugno 1995, n. 219, e 3 agosto 1995, n. 320.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1995, N. 409

All'articolo 3, al comma 4:

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'utilizzo di tali finanziamenti è vincolato comunque al rispetto dei criteri di priorità indicati dal decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492»;

al terzo periodo, le parole: «in ragione di una unità ogni 5.000 donne in età feconda e all'attivazione di forme sperimentali di case del parto,» *sono sostituite dalle seguenti:* «in ragione di una unità ogni 20.000 abitanti e all'attivazione e sostegno di strutture che applicano le tecnologie appropriate previste dall'Organizzazione mondiale della sanità alla preparazione e alla assistenza al parto,»; *e le parole:* «dalle azioni finalizzate e dai progetti dei piani sanitari regionali» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalle azioni finalizzate e/o dai progetti dei piani sanitari regionali».

All'articolo 4, al comma 2, la parola: «"randagismo"» *è soppressa.*

All'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è abrogato».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 231 del 3 ottobre 1995.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare le maggiori spese sostenute dalle unità sanitarie locali negli anni 1993-1994 e per accelerare le procedure di approvazione dei progetti di edilizia sanitaria, nonché in materia di spesa farmaceutica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Finanziamento oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale)

1. Per fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni finanziamenti entro il limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella *A*. Con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, da adottarsi esclusivamente sulla base delle indicazioni di cui alla predetta tabella *A*, si provvede alla concessione dei mutui ed alla contestuale somministrazione in due quote uguali, di cui la seconda non può essere concessa prima del 30 settembre 1995. La regione Valle d'Aosta e le pro-

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale

Articolo 1.

(Finanziamento oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge)*

vince autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali maggiori occorrenze finanziarie ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Qualora l'importo dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 1 dovesse eccedere le maggiori esigenze accertate in sede di verifica della spesa sanitaria per gli anni 1993 e 1994, condotta nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la differenza deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.

3. I mutui di cui al comma 1, aumentati degli interessi di preammortamento, sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del tesoro in venti annualità posticipate decorrenti dall'anno successivo a quello della somministrazione. All'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli anni 1996 e 1997 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

(Ripiano debiti U.S.L.)

1. Al fine di agevolare gli interventi regionali in relazione alle gestioni stralcio previste dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le regioni e le province autonome possono utilizzare, senza alcun vincolo di destinazione, le eventuali disponibilità derivanti dai mutui per i ripiani della maggiore spesa sanitaria per gli anni dal 1985 al 1992; le regioni, dopo aver accertato l'avvenuta estinzione di tutte le partite debitorie relative agli anni dal 1985 al 1992 e l'esistenza di residue liquidità derivanti dai mutui relativi ai predetti anni, possono utilizzare tali liquidità per il pagamento di partite debitorie degli anni 1993 e 1994. Le regioni sono tenute a comunicare ai Ministeri del tesoro e della sanità l'importo delle predette liquidità distinte per anni di provenienza.

2. L'integrale assunzione da parte delle regioni dei mutui a copertura delle maggiori spese sanitarie per gli esercizi dal 1987 al 1991, può essere effettuata anche nelle more del completamento degli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Articolo 2.

(Ripiano debiti U.S.L.)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge)*

Articolo 3.

(Accelerazione dei programmi di edilizia sanitaria)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono tenuti a procedere, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine perentorio di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla predisposizione ed all'approvazione dei progetti esecutivi relativi ai programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e di quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

2. Le regioni e le province autonome, nonché gli enti di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi all'approvazione, inviano al CIPE la richiesta di finanziamento relativo ai progetti inclusi nei programmi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e a quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, certificando altresì quelli di immediata cantierabilità, per ottenere la relativa autorizzazione a contrarre mutui da parte del Ministero del tesoro.

3. Entro quindici giorni dalla data di richiesta del finanziamento la segreteria del CIPE sottopone al Comitato la richiesta stessa ai fini della relativa deliberazione.

4. Sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali entro il termine di cui al comma 2 non sia stata presentata la richiesta di finanziamento, ferma restando la riallocazione degli stessi finanziamenti nell'ambito del piano pluriennale di investimenti di cui al medesimo articolo 20. La ridestinazione di detti finanziamenti, quale anticipazione sulla successiva quota, a favore delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui al comma 1, i cui interventi sono in avanzato stato di attuazione, è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Nell'ambito, comunque, di tali finanziamenti è riservata una quota pari a lire 200 miliardi, da destinare alla costruzione, ristutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di una unità ogni 5.000 donne in età feconda e all'attivazione di forme sperimentali di case del parto, al fine di assicurare la realizzazione in ogni distretto delle attività e degli obiettivi di sostegno alla famiglia ed alla coppia, di promozione e tutela della procreazione responsabile, di prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), nonché le finalità previste dal progetto-obiettivo materno-infantile del Piano sanitario nazionale 1994-1996 e quelle previste dalle azioni finalizzate e dai progetti dei piani sanitari regionali. I criteri di riparto di tale quota saranno individuati nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dello stato di attuazione delle

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Articolo 3.

(Accelerazione dei programmi di edilizia sanitaria)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali entro il termine di cui al comma 2 non sia stata presentata la richiesta di finanziamento, ferma restando la riallocazione degli stessi finanziamenti nell'ambito del piano pluriennale di investimenti di cui al medesimo articolo 20. La ridestinazione di detti finanziamenti, quale anticipazione sulla successiva quota, a favore delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui al comma 1, i cui interventi sono in avanzato stato di attuazione, è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. **L'utilizzo di tali finanziamenti è vincolato comunque al rispetto dei criteri di priorità indicati dal decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492**. Nell'ambito, comunque, di tali finanziamenti è riservata una quota pari a lire 200 miliardi, da destinare alla costruzione, ristutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di una unità ogni **20.000 abitanti e all'attivazione e sostegno di strutture che applicano le tecnologie appropriate previste dall'Organizzazione mondiale della sanità alla preparazione e alla assistenza al** parto, al fine di assicurare la realizzazione in ogni distretto delle attività e degli obiettivi di sostegno alla famiglia ed alla coppia, di promozione e tutela della procreazione responsabile, di prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), nonché le finalità previste dal progetto-obiettivo materno-infan-

(*Segue: Testo del decreto-legge*)

leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194. Per l'attivazione e gestione dei nuovi consultori, le risorse di parte corrente sono reperite con autorizzazione di spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 a valere sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.

5. L'articolo 11 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è abrogato.

Articolo 4.

(Finanziamento per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione per la prevenzione del randagismo)

1. Per le finalità di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 3.425 milioni per il 1995, di lire 3.500 milioni per il 1996 e lire 3.500 milioni per il 1997.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento **«randagismo»** relativo al Ministero della sanità.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

(Spesa farmaceutica)

1. Il risparmio di lire 450 miliardi di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve intendersi riferito al complesso della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi compresa quella comunque sostenuta in ambito ospedaliero. La riduzione dei prezzi dei farmaci prevista dall'ultimo periodo di cui al predetto comma 2, non viene effettuata qualora lo scostamento, rispetto al risparmio atteso, sia inferiore al 5 per cento.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

tile del Piano sanitario nazionale 1994-1996 e quelle previste dalle azioni finalizzate e/o dai progetti dei piani sanitari regionali. I criteri di riparto di tale quota saranno individuati nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dello stato di attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194. Per l'attivazione e gestione dei nuovi consultori, le risorse di parte corrente sono reperite con autorizzazione di spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 a valere sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.

5. *Identico.*

Articolo 4.

(Finanziamento per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione per la prevenzione del randagismo)

1. *Identico.*

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

3. *Identico.*

Articolo 5.

(Spesa farmaceutica)

1. *Identico.*

1-*bis*. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è abrogato.

(Segue: *Testo del decreto-legge)*

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1995.

SCÀLFARO

DINI – GUZZANTI – FRATTINI

Visto, *il Guardasigilli:* Mancuso.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

(Segue: *Testo del decreto-legge)*

TABELLA A
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

REGIONI	Importi mutuabili *(in miliardi di lire)*
Piemonte	162
Lombardia	380
Veneto	256
Friuli-Venezia Giulia	75
Liguria	142
Emilia-Romagna	288
Toscana	289
Umbria	60
Marche	138
Lazio	426
Abruzzo	51
Molise	19
Campania	381
Puglia	169
Basilicata	21
Calabria	182
Sicilia	323
Sardegna	118
TOTALE	3.480

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

TABELLA A
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

Identica.